COMUNE DI BARI

Prot. n° 52120/VIII-4 Ordinanza n. 18/06

Oggetto: Raccolta differenziata degli imballaggi in legno provenienti da prodotti ortofrutticoli.

IL SINDACO

- Premesso che i titolari dei negozi di frutta e verdura presenti sul territorio della Città di Bari, attualmente smaltiscono gli imballaggi per prodotti ortofrutticoli, in modo particolare cassette in legno, mediante conferimento ai cassonetti destinati alla raccolta degli RSU e che ciò provoca, a causa del notevole volume occupato, problemi legati alla gestione nonché al corretto uso dei cassonetti da parte dei cittadini;
- Considerato che risulta estremamente gravoso aumentare il numero dei cassonetti dislocati sul territorio a causa delle ripercussioni che tale intervento comporterebbe sia sul traffico che per l'impatto ambientale ed il rilevante costo di gestione che ne conseguirebbero;
- Preso atto che nell'ottica di attuare la raccolta differenziata su tutto il territorio della città, i cassonetti ubicati per le strade andranno scomparendo;
- Preso atto che i gestori di negozi di ortofrutta si recano quotidianamente al mercato ortofrutticolo per i necessari rifornimenti;
- Vista la nota dell'Amiu prot. 15064/Vi del 29 Novembre 2005, con cui affida il servizio di raccolta di imballaggi e rifiuti legnosi in favore di Assopil Puglia;
- Visto l'art.9 quarter della L. 9 novembre 1988 n.475;

ORDINA

A partire dal giorno 1 MARZO 2006, tutti i titolari e gestori di attività commerciali, nonché i responsabili di supermercati e di centri di grande distribuzione, debbano provvedere allo smaltimento degli imballaggi per i prodotti di ortofrutta esclusivamente conferendo gli stessi all'apposito centro istituito presso il Mercato ortofrutticolo di Bari;

DISPONE

Di conseguenza, a decorrere dal giorno 1 MARZO 2006, il divieto per i titolari e gestori di attività commerciali sopra individuati, di smaltire gli imballaggi legnosi nei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
La violazione al disposto della presente ordinanza comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 619,74.
Si rende inoltre noto, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7.8.90 n. 241, che la S.V. ha facoltà di presentare ricorso al TAR per la Puglia contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

BARI- 21.02-2006-

IL SINDACO
(Dott. Michele EMILIANO)